

Riscaldamento. Attesi giovedì all'esame della Conferenza unificata due decreti del ministero dello Sviluppo

Cambia la valutazione energetica

Rivoluzione in vista con nuove linee guida e attestato di prestazione

Franco Soma

Le regole per il risparmio energetico stanno per cambiare ancora. Giovedì 12 marzo dovrebbero riunirsi la Conferenza unificata per l'approvazione definitiva del Decreto "requisiti minimi" e forse anche del decreto sulle nuove linee guida per la redazione dell'attestato di prestazione energetica degli edifici.

I due decreti sono previsti dal Dlg 192/2005 (come modificato, soprattutto, dalla legge 90/2013) in attuazione della Direttiva 2010/31/Ue. Il Sole 24 Ore è in grado di anticipare i contenuti delle bozze che verranno presentate in Conferenza unificata.

I requisiti minimi

Il primo decreto, noto come "decreto requisiti minimi", fissa i criteri e le metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici, precisando quali strumenti di calcolo si possono utilizzare, previa verifica e validazione da parte del Comitato Termotecnico Italiano.

La novità più rilevante di questo decreto è la modalità di verifica delle prescrizioni di legge, che utilizza l'edificio di riferimento. L'edificio di riferimento (fabbricato con più impianti) è un edificio identico in termini di geometria (sagoma, volumi, superficie calpestabile, superficie degli elementi costruttivi e dei componenti) orientamento, ubicazione, destinazione d'uso e situazione al contorno e avente caratteristiche termiche e parametri energetici predeterminati conformemente alle indicazioni dell'appendice A all'allegato 1 al decreto.

I calcoli

Le verifiche di legge richiedono quindi due calcoli: il primo consiste nel calcolo della prestazione energetica dell'edificio di riferimento con le sue caratteristiche edili e impiantistiche prescritte dal decreto.

Il secondo è il calcolo della prestazione energetica dell'edificio reale, per il quale il progettista potrà prevedere componenti edili e impiantistici di sua libera scelta purché la prestazione energetica risulti non inferiore a quella calcolata sull'edificio di riferimento.

L'allegato 1 descrive il quadro comune generale per il calcolo della prestazione energetica degli edifici e fornisce la tabella dei fattori di conversione in energia primaria dei vari vettori energetici, specificando per ognuno il contenuto di energia primaria rinnovabile, non rinnovabile e totale.

Fornisce inoltre le prescrizioni comuni e specifiche per gli edifici di nuova costruzione, oggetto di ristrutturazioni importanti e sottoposti a riqualificazione energetica.

L'appendice B all'allegato 1 fornisce i valori dei parametri caratteristici degli elementi edilizi e degli impianti tecnici negli edifici esistenti sottoposti a riqualificazione energetica; nell'allegato 2 c'è l'elenco delle norme per il calcolo della prestazione energetica.

La nuova classe energetica

Il secondo decreto, relativo alle linee guida nazionali per l'attestato di certificazione energetica, sostituisce il decreto dello Sviluppo economico del 26 giugno 2009.

Le novità rilevanti sono:

1. La modalità di classificazione energetica degli edifici e il modello di attestazione della prestazione energetica uniforme su tutto il territorio nazionale. Le Regioni che hanno già provveduto a recepire la direttiva 2010/31/Ue con proprio strumento regionale sono invitate a intraprendere misure atte a garantire, entro due anni dall'entrata in vigore del decreto, un graduale adeguamento dei propri strumenti regionali di attestazione della prestazione energetica, nonché i requisiti essenziali elencati nel de-

creto alle Linee Guida.

2. La prestazione energetica è espressa in termini di energia primaria non rinnovabile per la fornitura dei servizi presenti nell'edificio e la classificazione è funzione del rapporto fra la prestazione energetica dell'edificio e quella dell'edificio di riferimento prevista per gli anni 2019/2021. Sono previste 10 classi: la classe migliore (A4) richiede una prestazione EP inferiore a 0,4 EP_{gl}, nr, Lst (2019/2021). La peggiore (G) è assegnata agli edifici con prestazione EP maggiore di 3,5 EP_{gl}, nr, Lst (2019/2021).

L'attestato riguarda la prestazione e la classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare, ovvero la quantità di energia necessaria ad assicurare il comfort attraverso i diversi servizi erogati dai sistemi tecnici presenti, in condizioni convenzionali d'uso. Per individuare le potenzialità di miglioramento della prestazione energetica, l'attestato riporta, oltre alla prestazione energetica globale, informazioni specifiche sulle prestazioni energetiche parziali: del fabbricato (involucro edilizio), degli impianti di climatizzazione e ventilazione, di produzione di acqua calda sanitaria, di illuminazione (per il settore non residenziale) e di produzione di energia da fonti rinnovabili in loco. Viene altresì indicata la classe energetica più elevata raggiungibile in caso di realizzazione delle misure migliorative consigliate, così come descritte nella sezione "raccomandazioni".

Forse, l'indicazione più importante per l'utente, che invece manca, sarebbe l'indicazione delle quantità dei vari vettori energetici necessari per i vari servizi presenti (quanti metri cubi di gas, quanti kWh di energia elettrica, quanti quintali di legna, eccetera). Sarebbe opportuno che in Conferenza unificata venisse fatta questa modifica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



In sintesi

01 | LENOVITÀ

Viene creato l'«edificio di riferimento», cioè identico (per sagoma, volumi, superficie calpestabile, superfici degli elementi costruttivi e dei componenti) a quello definito dall'appendice A all'allegato 1 al decreto. A questo edificio va parametrato l'edificio «reale», per il quale il tecnico prevede materiali adatti a raggiungere la stessa prestazione energetica

02 | LE LINEE GUIDA

Il secondo decreto, sostituisce il decreto dello Sviluppo economico del 26 giugno 2009. E stabilisce che le Regioni che hanno già provveduto a recepire la direttiva

2010/31/UE con proprio strumento regionale dovranno armonizzare, entro due anni, le loro norme

03 | LE LINEE GUIDA

Sono previste 10 classi: la classe migliore (A4) richiede una prestazione EP inferiore a 0,4 EPgl, nr, Lst (2019/2021). La peggiore (G) è assegnata agli edifici con prestazione EP maggiore di 3,5 EPgl, nr, Lst (2019/2021)

04 | LE LINEE GUIDA

Il nuovo attestato indicherà la quantità di energia necessaria ad assicurare il comfort attraverso i diversi servizi erogati dai sistemi tecnici presenti, in condizioni convenzionali d'uso

